

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE STAGIONE VENATORIA 2014/2014

1) FINALITA'

Il presente calendario venatorio provinciale è valido nel territorio della Provincia di Rimini ed integra, sulla base dell'art. 50 comma 2 della L.R. 8/94 e successive modifiche, i rispettivi punti del vigente Calendario Venatorio Regionale (Del G.R. n. 320 del 25/03/2013).

Negli **Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)**, nelle **Aziende Venatorie** e negli **Appostamenti Fissi**, l'attività venatoria si svolge pertanto nel rispetto del Calendario Venatorio Regionale vigente e delle integrazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nel presente atto e con le modalità previste nei piani annuali di intervento e nei Regolamenti degli ATC e nei piani di assestamento annuale delle Aziende Venatorie così come approvati dalla Provincia.

2) RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

In merito a questo punto non vengono apportate variazioni rispetto a quanto previsto dal vigente calendario venatorio regionale. Non sono, infatti, state stipulate specifiche intese con le confinanti Province di Pesaro Urbino e Forlì Cesena in merito alla gestione faunistico venatoria delle aree territoriali prospicienti ai corpi idrici di confine.

3) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

Le specie cacciabili sono quelle previste dal punto 3.1 del Calendario Venatorio Regionale ad esclusione della **STARNA** per la quale in tutto il territorio provinciale e per l'intera stagione venatoria è imposto il divieto di caccia.

Relativamente alla **PERNICE ROSSA** la possibilità di caccia sarà valutata in base ai piani di gestione presentati, entro il 23 agosto 2013, dai singoli ATC e dalle AFV. **Entro il 13 settembre 2013 sarà emanato apposito provvedimento dirigenziale in merito. L'eventuale attività venatoria non potrà comunque prolungarsi oltre il 27/10/2013.**

Nelle Aziende Faunistico Venatorie della Provincia, rispetto a quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale, la chiusura della caccia alla Lepre ed al Fagiano viene anticipata alla prima domenica di dicembre (01/12/2013).

In tutto il territorio provinciale, per i periodi di caccia alle singole specie si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato 1 del Calendario Venatorio Regionale 2013/14, ad esclusione di quanto modificato nei precedenti paragrafi e nella seguente tabella:

specie	Chiusura (ultimo giorno di caccia utile)	note
<i>Fagiano femmina</i>	03 novembre 2013	in tutto il territorio provinciale
<i>Quaglia</i>	31 ottobre 2013	in tutto il territorio provinciale
<i>Merlo</i>	15 dicembre 2013	nell'ATC RN1 e nella AFV La Lepre
<i>Merlo</i>	30 dicembre 2013	nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia
<i>Cornacchia grigia</i>	16 gennaio 2014	in tutto il territorio provinciale
<i>Gazza</i>	16 gennaio 2014	in tutto il territorio provinciale
<i>Ghiandaia</i>	16 gennaio 2014	cacciabile esclusivamente nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia

Gli appostamenti fissi da colombaccio possono essere utilizzati esclusivamente fino al 30 novembre. Dopo tale data dovranno essere resi non utilizzabili tramite l'eliminazione delle scale e la chiusura degli accessi anche di eventuali appostamenti secondari a terra autorizzati.

4) GIORNATE E FORME DI CACCIA:

FINO AL 01 DICEMBRE IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, LA CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO PUÒ ESSERE ESERCITATA ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO CAPANNINI PREFABBRICATI IN TELA O STUOIA (ANCHE MIMETIZZATI CON ERBE E STERPAGLIE REPERITE SUL LUOGO) ED È VIETATA LA COSTRUZIONE DI APPOSTAMENTI TEMPORANEI ESCLUSIVAMENTE CON MATERIALE REPERITO IN LOCO.

Nelle giornate e negli orari in cui è consentito unicamente l'esercizio venatorio da appostamento alla sola selvaggina migratoria, è vietato detenere al seguito eventuali capi di selvaggina stanziale anche se regolarmente abbattuti in precedenza. Nel percorso per raggiungere l'appostamento fisso o il luogo dove collocare l'appostamento temporaneo ed all'esterno degli stessi, il fucile deve essere obbligatoriamente mantenuto scarico e posto all'interno dell'apposita custodia o smontato, mentre gli eventuali cani

al seguito devono essere mantenuti al guinzaglio. Durante le fasi di caccia da appostamento gli eventuali cani dovranno essere mantenuti legati; è permesso slegarli per il solo recupero del selvatico abbattuto.

SPECIE IN PREAPERTURA

specie	giornate preapertura	note
<i>Cornacchia grigia</i>	01, 05, 08, 12 settembre 2013	In tutto il territorio provinciale
<i>Gazza</i>	01, 05, 08, 12 settembre 2013	In tutto il territorio provinciale
<i>Tortora</i>	01, 05, 08, settembre 2013	In tutto il territorio provinciale
<i>Merlo</i>	01, 05, 08, settembre 2013	Esclusivamente nell'ATC RN1 e nella AFV La Lepre. Divieto di pre apertura nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia
<i>Ghiandaia</i>	01, 05, 08, settembre 2013	Specie cacciabile esclusivamente nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia

Tenuto conto che la settimana venatoria va dal lunedì alla domenica successiva, la caccia è consentita nelle giornate, forme e modalità sotto indicate:

periodo	forma e modalità di caccia	Note
preapertura (01, 05, 08, 12 settembre 2013)	dalle 5,45 alle ore 13.00, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo alle sole specie consentite (vedi tabella precedente)	in tutto il territorio provinciale
dal 15 al 29 settembre 2013	in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana: <ul style="list-style-type: none"> dal sorgere del sole (ore 7.00) fino alle 13.00, caccia vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore da un'ora prima del sorgere del sole (ore 6.00) al tramonto (ore 19.00), caccia da appostamento fisso o temporaneo alla sola selvaggina migratoria 	in tutto il territorio provinciale
dal 30 settembre 2013 al 20 ottobre 2013	in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ogni settimana: <ul style="list-style-type: none"> dal sorgere del sole al tramonto (vedi orari tabella punto 5), caccia vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto (vedi orari tabella punto 5), caccia da appostamento fisso o temporaneo alla sola selvaggina migratoria 	Negli ATC RN1 ed RN2. Nelle AFV la caccia è svolta nelle modalità previste dai regolamenti interni nei limiti del calendario regionale
dal 21 ottobre 2013 al 01 dicembre 2013	in tre giornate a scelta ogni settimana: caccia da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore (vedi orari tabella punto 5)	in tutto il territorio provinciale
dal 02 ottobre 2013 al 30 novembre 2013	possono essere fruite ulteriori due giornate ogni settimana (con l'esclusione del martedì e del venerdì) da utilizzarsi esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o da appostamento temporaneo segnando esclusivamente la forma di caccia (A) nel tesserino (vedi orari tabella punto 5)	in tutto il territorio provinciale
dal 02 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013	in tre giornate a scelta del cacciatore: caccia da appostamento e/o vagante senza l'uso del cane (vedi orari tabella punto 5)	in tutto il territorio provinciale
dal 01 gennaio 2014 al 20 gennaio 2014	in tre giornate fisse (Giovedì, Sabato e Domenica) ogni settimana: caccia da appostamento e/o vagante senza l'uso del cane (vedi orari tabella punto 5)	in tutto il territorio provinciale (per SIC e ZPS vedere apposito punto)
dal 22 gennaio 2014 al 30 gennaio 2014	in tre giornate fisse (Giovedì, Sabato e Domenica) ogni settimana: esclusivamente caccia da appostamento fisso o temporaneo (vedi orari tabella punto 5)	in tutto il territorio provinciale (per SIC e ZPS vedere apposito punto)
dal 02 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014	L'USO DEL CANE DA SEGUITA È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NEI SEGUENTI CASI: <ul style="list-style-type: none"> caccia in squadre alla volpe preventivamente autorizzate e nominativamente indicate dalla Provincia su proposta degli ATC RN1 e RN2. Nelle AFV le squadre per la caccia alla volpe sono autorizzate per ogni azione di caccia dal titolare della Azienda Faunistica su apposita scheda e dovranno avere le stesse caratteristiche operative delle squadre degli ATC; 	<ul style="list-style-type: none"> in tutto il territorio provinciale (per SIC e ZPS vedere apposito punto)

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ caccia al Cinghiale in forma collettiva (fino al 19/01/2014) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ nei distretti di caccia collettiva al cinghiale (per SIC e ZPS vedere apposito punto)
<u>dal 02 al 30 dicembre 2013</u>	<p>L'USO DEL CANE DA FERMA O DA CERCA (non più di due cani per cacciatore) è AMMESSO solo per la caccia vagante <u>alla Beccaccia ed alle altre specie migratorie consentite (vedi orari tabella punto 5)</u>, ed ESCLUSIVAMENTE nei PASCOLI, negli INCOLTI e nei BOSCHI localizzati nei seguenti territori (al di fuori delle tipologie territoriali indicate il fucile deve essere tenuto scarico ed aperto):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ lungo l'intero corso provinciale dei fiumi Conca e Marecchia (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine); ➤ all'interno dei Siti di Importanza Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nell'intero territorio provinciale ➤ lungo l'intero corso dei seguenti corsi d'acqua nel territorio dell'ATC RN1 (nella fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine): Uso, Marano, Ventena, Tavollo ➤ nel territorio dell'ATC RN1 all'interno dell'area collinare opportunamente tabellata (Tabelle bianche con bordo giallo riportanti la scritta "ATC RN1 Area speciale per l'esercizio venatorio alla beccaccia"); ➤ nell'intero territorio dell'ATC RN2 	Nel resto del territorio provinciale vige pertanto il divieto di caccia vagante con il cane
<u>dal 01 al 19 gennaio 2014</u>	<p>l'uso del cane da ferma o da cerca (non più di due cani per cacciatore) è AMMESSO solo per la caccia vagante <u>alla Beccaccia ed alle altre specie migratorie consentite (vedi orari tabella punto 5)</u>, ed ESCLUSIVAMENTE nei PASCOLI, negli INCOLTI e nei BOSCHI localizzati nei seguenti territori ((al di fuori delle tipologie territoriali indicate il fucile deve essere tenuto scarico ed aperto):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nel territorio dell'ATC RN1 all'interno dell'area collinare opportunamente tabellata (Tabelle bianche con bordo giallo riportanti la scritta "ATC RN1 Area speciale per l'esercizio venatorio alla beccaccia") – l'uso del cane è comunque vietato all'interno del SIC di Torriana Montebello e lungo il corso dei fiumi Marecchia e Conca (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine); ➤ lungo l'intero corso dei seguenti corsi d'acqua nel territorio dell'ATC RN1 (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine): Uso, Marano, Ventena, Tavollo ➤ nel territorio dell'ATC RN2 - l'uso del cane è comunque vietato all'interno dei SIC e ZPS e lungo il corso del Fiume Marecchia (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine); 	Nel resto del territorio provinciale vige pertanto il divieto di caccia vagante con il cane

In tutto il territorio provinciale, la caccia agli ungulati può essere attuata esclusivamente nei periodi e con le modalità descritti nella seguente tabella:

periodo	modalità di caccia agli ungulati	note
<i>dal 19/10/2013 al 19/01/2014</i>	cinghiale in braccata ed in girata nelle aree e con le modalità previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	giornate di mercoledì e sabato nell'ATC RN1 e nell'AFV "La Lepre" giornate di mercoledì, sabato e domenica nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia
a partire dalla data indicata nell'atto di approvazione dei singoli piani di gestione <i>al 30.09.2013 e dal 19.01.2014 al 30.01.2014 (nell'ATC</i>	cinghiale in selezione nelle aree e con le modalità e le eventuali restrizioni previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	Nell'ATC RN1 e nell'ATC RN2 (cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì);

<i>RN2 si riparte il 20/01/2014)</i>		
a partire dalla data indicata nell'atto di approvazione dei singoli piani di gestione <i>al 30.01.2014</i>	cinghiale in selezione nelle aree e con le modalità e le eventuali restrizioni previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	Nelle AFV della provincia (cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì);
a partire dalla data indicata nell'atto di approvazione dei singoli piani di gestione, secondo il calendario venatorio regionale	capriolo in selezione, nelle aree e con le modalità e le eventuali restrizioni previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	Nell'ATC RN1, nell'ATC RN2 e nelle AFV della Provincia cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì

Al di fuori delle modalità descritte la caccia agli ungulati è vietata in tutto il territorio provinciale.

Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014, è consentito, da parte dei cacciatori di selezione in effettiva azione di caccia (che abbiano quindi depositato l'apposito tagliando nella cassetta), anche l'abbattimento della volpe, nel rispetto delle giornate fisse previste dal presente calendario provinciale e del carnere di cui al calendario venatorio regionale. L'abbattimento della volpe è ammesso anche nel caso in cui il cacciatore di selezione abbia già raggiunto il numero di capi di ungulati assegnato; in questo caso nel tagliando depositato nella cassetta dovrà essere esplicitamente riportata la nota: "caccia di selezione alla volpe".

CACCIA NELLE AZIENDE TURISTICO VENATORIE

Nelle Aziende Agri Turistico Venatorie la caccia è ammessa: esclusivamente su fauna d'allevamento nel rispetto del piano di gestione autorizzato (è comunque ammessa anche la caccia alla Volpe secondo le limitazioni di seguito riportate), dal sorgere del sole fino al tramonto (vedi tabella al punto 5) e per un massimo di 5 giornate settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.

Periodi di caccia e specie cacciabili nelle ATV:

- *dal 01.09.2013 al 30.12.2013:* Lepre, Pernice rossa, Starna, Quaglia
Per la Pernice rossa, nelle immissioni è ammesso esclusivamente l'impiego di Pernice rossa (*Alectoris rufa*) geneticamente pura ed è vietata l'immissione di altre specie (*Alectoris chukar* o *A. graeca* o ibridi di queste con l'*A. rufa*); Per la Quaglia comune, nelle immissioni è ammesso esclusivamente l'impiego di Quaglia comune (*Coturnix coturnix*) ed è vietato l'impiego di Quaglia giapponese (*Coturnix japonica*) o ibridi;
- *dal 01.09.2013 al 30.01.2014:* Fagiano;
- *dal 15.09.2013 al 30.01.2014 nelle giornate fisse di giovedì e domenica:* Volpe

Le specie abbattibili devono essere previste nel piano di gestione annuale autorizzato.

I singoli capi devono essere opportunamente marcati (marca auricolare per le lepri ed anello colorato ad una zampa per le altre specie)

E' vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di fauna selvatica e di capi di starna, pernice rossa, quaglia, fagiano e lepre non marcati

5) ORARI VENATORI

La caccia alla **fauna selvatica stanziale** è consentita in forma vagante con o senza l'uso del cane dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia all'**avifauna migratoria** è consentita:

- da appostamento fisso o temporaneo da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- vagante con o senza l'uso del cane dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli **ungulati** è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

La caccia alla Beccaccia inizia il 2 ottobre ed è consentita esclusivamente negli orari previsti per la caccia alla selvaggina stanziale e comunque dal sorgere del sole al tramonto. E' vietata la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

L'esercizio venatorio, nei giorni e nei periodi consentiti, è ammesso nell'arco dei **seguenti orari che tengono conto del ripristino dell'ora solare:**

Periodo	dalle ore		alle ore	
	ORA PRIMA DEL SORGERE DEL SOLE	SORGERE DEL SOLE	TRAMONTO	ORA DOPO IL TRAMONTO

15 aprile – 30 aprile	5,15			21,00
01 maggio – 15 maggio	4,45			21,15
16 maggio – 31 maggio	4,30			21,45
01 - 15 giugno	4,30			21,45
16 giugno - 15 luglio	4,30			22,00
15 agosto - 31 agosto	5,15			21,00
01 - 15 settembre	5,45	6,45 ATV	13,00 ATC e AFV 19,30 ATV	20,30
16 - 30 settembre	6,00	7,00	19,00	20,00
01 - 15 ottobre	6,15	7,15	18,45	19,45
16 - 26 ottobre	6,30	7,30	18,15	19,15
26 ottobre - 15 novembre	5,45	6,45	17,00	18,00
16 - 30 novembre	6,15	7,15	16,45	17,45
01 - 15 dicembre	6,30	7,30	16,30	17,30
16 - 31 dicembre	6,45	7,45	16,45	17,45
01 - 15 gennaio 2014	6,45	7,45	16,45	17,45
16 - 31 gennaio	6,30	7,30	17,00	18,00
01 - 15 febbraio 2014	6,15			18,30
15 - 28 febbraio 2014	6,00			18,45
01 – 15 marzo 2014	5,45			19,00

6) CARNIERE

In merito al carniere non vengono apportate variazioni rispetto a quanto previsto dal vigente calendario venatorio regionale.

7) ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA

Oltre a quanto previsto dal Calendario venatorio regionale, nell'ATC RN1, nell'ATC RN2 e nelle AFV l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto delle colture in atto, nei periodi, negli orari e con le limitazioni riportati nella seguente tabella:

periodo	orario	limitazioni
dal 18 al 25 agosto 2013	dalle ore 7.00 alle ore 13.00	Escluse le giornate di lunedì, martedì e venerdì
Dal 26 agosto al 12 settembre 2013	dalle ore 7.00 alle ore 19.00	Escluse le giornate di martedì e venerdì. Nei giorni di preapertura l'addestramento cani è permesso solo dalle 14.00 alle 19.00

In caso di pioggia l'addestramento potrà essere iniziato solo dopo 1 ora dal termine della stessa e solo quando ciò non comporti danni alle colture ed ai terreni.

Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito l'uso di non più di due cani per cacciatore.

Dal 18/08/2013 al 31/01/2014 l'attività dei campi addestramento cani presenti nel territorio provinciale è sospesa, ad esclusione dei campi specializzati per l'addestramento dei cani da seguita su lepree e cinghiale senza sparo.

Nel periodo dal 18.08.2013 al 14.09.2013, le gare, l'addestramento e l'allenamento dei cani, nei campi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94, sono vietati, salvo nei campi addestramento interni alle A.T.V., nel rispetto dei regolamenti autorizzati dalla Provincia.

8) MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

colture	specifiche	attività venatoria	accesso del cane	transito del cacciatore
1 vigneti e frutteti (viti ed alberi / arbusti da frutto allevati con qualsiasi tecnica)	Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta	NON CONSENTITA	Solo dopo la raccolta dei frutti, è consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita all'esterno, sempre con fucile scarico e aperto
	Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine Con frutti pendenti	NON CONSENTITA	NON CONSENTITO	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita all'esterno, sempre con fucile scarico e aperto
	Senza impianto irriguo fisso e rete	E' consentita. In appostamento fisso o	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il	E' possibile accedere agli appezzamenti per la raccolta del

	anti-grandine Dopo la raccolta	temporaneo per la sola selvaggina migratoria con l'assenso scritto del conduttore. In vagante solo lungo le capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purché entrambi gli appezzamenti siano privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete antigrandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante	recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
5) castagneti da frutto	Castagneto per la produzione di marroni e castagne, coltivato sfalcato e rastrellato	Dal 2 al 31 ottobre divieto di caccia in forma vagante. E' consentita caccia da appostamento fisso o temporaneo alla sola migratoria previo assenso scritto del conduttore	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Dal 2 al 31 ottobre, è consentito il solo transito con fucile scarico in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita all'esterno, con fucile scarico e aperto
6) rimboschimenti	Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'impianto	Se non tabellato a divieto è consentita dopo i 3 anni con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante	E' consentito anche prima dei 3 anni, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito anche prima dei 3 anni, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
7) colture erbacee intensive	Erba medica ed altre foraggere	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 22 settembre nell'ATC RN2 e fino al 30 settembre nell'ATC RN1. Dopo tali date, nei rispettivi ATC, è consentita a qualsiasi altezza	E' consentito anche con altezza superiore ai 15 cm per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito anche con altezza superiore ai 15 cm per la raccolta del capo abbattuto all'esterno con fucile scarico e aperto
8) colture specializzate diverse	Fragola, soia, zucchine, zucca, colture ortive in genere	NON CONSENTITA	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
9) colture cerealicole	Grano, orzo, segale	NON CONSENTITA ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (si può percorrere il fondo della scolina e banchine non coltivate).	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno (ad eccezione dei terreni bagnati fino ad almeno due ore dopo la pioggia)	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno con il fucile scarico e aperto
9 bis) altre colture cerealicole	Mais, sorgo e saggina	E' consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia	E' consentito anche prima del 1° ottobre per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita all'esterno	E' consentito anche prima del 1° ottobre, per la raccolta del capo abbattuto all'esterno, con fucile scarico e aperto
10) colture oleaginose	Girasole, colza, ravizzone	NON CONSENTITA ad eccezione delle capezzagne e delle scoline ai margini esterni degli appezzamenti, con divieto assoluto di sparo in direzione della coltura	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno con il fucile scarico e aperto
11) colture erbacee da seme		NON CONSENTITA	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
12) colture a perdere ATC	Colture a perdere APPOSITAMENTE TABELLATE	NON CONSENTITA	E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito
13) in serra	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale	NON CONSENTITA	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
14) in vivaio a pieno campo	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito	Consentita dopo la completa rimozione delle colture	In presenza delle colture, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli	In presenza delle colture, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti

			appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	coltivati con fucile scarico e aperto
15) prati artificiali irrigui	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate	Consentita dal 1° ottobre	Fino al 30 settembre, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	Fino al 30 settembre, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
16) terreni arati	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o per l'avvio di coltivazione	SI	SI	SI
17) terreni coperti da stoppie o residui di fine raccolta		SI	SI	SI
18) terreni dismessi dalla produzione	Set aside, terreni dismessi dalla produzione,	SI	SI	SI
19) tutte le altre colture non specificate comprese quelle da sovescio		SI	SI	SI

- **per fucile scarico e aperto si intende:**
 - armi basculanti: fucili aperti senza cartucce inserite nella camera di cartuccia
 - armi semiautomatiche: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
 - armi a ripetizione ordinaria: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
- **IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI SOLARI per la produzione di energia elettrica:** si ricorda che è vietata la caccia a meno di 100 metri dalle installazioni di tali pannelli in pieno campo ed è vietato lo sparo con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione dei pannelli.
- E' sempre fatto divieto assoluto di sparo in direzione delle piante da frutto ad una distanza inferiore a 100 metri

9) PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) NEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARI (SIC) E NELLE ZONE UMIDE

IN TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE, ALL'INTERNO DI ZONE UMIDE NATURALI ED ARTIFICIALI QUALI LAGHI, STAGNI, PALUDI, ACQUITRINI E PRATI ALLAGATI, NONCHÉ NEL RAGGIO DI 50 METRI DALLE RIVE PIÙ ESTERNE DI QUESTI, E' FATTO DIVIETO DI UTILIZZARE FUCILI CARICATI CON MUNIZIONAMENTO A PALLINI DI PIOMBO PER L'ATTIVITÀ VENATORIA

All'interno dei SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) della Provincia di Rimini:

- **nel mese di gennaio 2014** la caccia potrà essere effettuata esclusivamente **nelle giornate fisse di giovedì e domenica** di ogni settimana (ad esclusione della caccia agli ungulati per la quale permangono valide le indicazioni del presente atto);
- **nel mese di gennaio 2014** è vietata la caccia vagante con l'impiego del cane;
- la caccia alla volpe in squadra può essere esercitata solo fino al 31/12/2013 e possono essere utilizzati al massimo 2 cani;
- per una fascia di 150 dal confine della Riserva Naturale di Onferno (SIC IT 4090001) è interdetta la caccia vagante con il cane (ad esclusione della caccia al cinghiale in girata) ed è vietato l'addestramento cani;
- per una fascia di 500 metri dal confine della Riserva Naturale di Onferno (SIC IT 4090001) è vietata la caccia al cinghiale in braccata;
- **in deroga al PFVP**, in considerazione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio, al fine di garantire completamento del piano di prelievo nel territorio del SIC IT 4090002 "Torriana-Montebello e Fiume Marecchia" può essere ammessa anche l'azione di caccia collettiva in braccata con il limite massimo di 30

partecipanti e l'impiego di massimo 4 cani. Si ritiene comunque opportuno dare priorità ad azioni di selezione e girata;

- in deroga al PFVP, in considerazione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio, al fine di garantire completamento del piano di prelievo, nei SIC ricompresi nell'ATC RN2, può essere ammessa anche l'azione di caccia collettiva in braccata nel numero massimo di 40 componenti e di 6 cani. Si ritiene comunque opportuno dare priorità ad azioni di selezione e girata.

All'interno delle ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) della Provincia di Rimini:

- nel mese di gennaio 2014 la caccia potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana (ad esclusione della caccia agli ungulati per la quale permangono valide le indicazioni del presente atto);
- nel mese di gennaio 2014 è vietata la caccia vagante con l'impiego del cane;
- la caccia alla volpe in squadra può essere esercitata solo fino al 31/12/2013 e possono essere utilizzati al massimo 2 cani.
- è vietato l'esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- è vietato utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno di zone umide naturali ed artificiali laghi, stagni, paludi, acquitrini e prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- è vietato effettuare la caccia nel periodo di preapertura con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati per la quale permangono valide le indicazioni del presente atto;
- è vietato addestrare ed allenare i cani prima del 1° settembre;
- in considerazione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali del territorio, al fine di garantire il completamento del piano di prelievo, l'azione di caccia collettiva al cinghiale in braccata è ammessa nel numero massimo di 40 componenti e di 6 cani. Si ritiene comunque opportuno dare priorità ad azioni di selezione e girata;
- è vietata l'effettuazione di ripopolamenti a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da Zone di Ripopolamento e Cattura o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio.

10) TESSERINO VENATORIO

Oltre a quanto previsto nel vigente calendario venatorio regionale, **di norma nel tesserino va segnalata per ogni giornata una sola forma di caccia (Vagante o Appostamento fisso/temporaneo) – mentre per la caccia di Selezione deve essere compilata la specifica sezione.**

Nelle giornate in cui il calendario lo permette, il cacciatore che nella stessa giornata eserciti all'interno dello stesso istituto venatorio sia la caccia vagante che la caccia da appostamento, è tenuto a segnalarle nella stessa pagina del tesserino ambedue le forme di caccia attuate.

Modalità di segnatura sul tesserino:

Istituto faunistico	Tipologia caccia	Tipologia fauna	Marcatura sul tesserino
ATC e AFV	appostamento fisso/temporaneo	migratoria	annotare il capo abbattuto ogni volta che si cambia o si lascia l'appostamento
ATC e AFV	vagnate	migratoria	annotare il capo appena abbattuto
AFV	vagante	stanziale	è possibile annotare il capo abbattuto a termine giornata di caccia
ATC	vagante	stanziale	annotare il capo appena abbattuto
ATV	vagante	stanziale	NO

E' obbligatorio marcare il deposito in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non sia portato con sé dal cacciatore.

Nel caso in cui nella stessa giornata si eserciti l'attività in ambiti diversi (differenti ATC, AFV, ATV) il cacciatore è sempre tenuto a compilare un ulteriore riquadro del tesserino regionale.

Il tesserino per l'esercizio venatorio va inderogabilmente consegnato al Comune di Residenza entro il 31 marzo 2014 (art. 39, lett .b) L.R. 8/1994).

In caso di esercizio delle deroghe, la relativa scheda riepilogativa "caccia specie in deroga" dovrà essere consegnata, da parte del cacciatore interessato (cioè che ha effettuato il prelievo), alla Provincia di residenza entro il 31 marzo 2014.

PER I SOLI CACCIATORI ISCRITTI ALL'ATC RN1:

E' fatto obbligo ad ogni cacciatore iscritto all'ATC RN1, il ritiro e la compilazione della scheda statistica di abbattimento della fauna nobile stanziale.

Tale scheda, nominativa e personale, senza la quale non sarà possibile l'esercizio venatorio in forma vagante nel territorio dell'ATC RN1, dovrà essere ritirata dal cacciatore direttamente presso la sede dell'ATC RN1 oppure, a mezzo delega scritta, presso l'Associazione venatoria di appartenenza, entro il termine del 14/09/2013.

A coloro che fossero trovati, durante od al termine dell'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante, sprovvisti di tale scheda o con la medesima non correttamente compilata, solo in caso di abbattimento o comunque dopo il deposito del capo di selvaggina stanziale (fagiano, lepre, volpe e pernice rossa – qualora cacciabile), verranno applicate le sanzioni previste all'art. 61 comma 3° della L.R. 8/94 e successive modifiche.

La scheda, anche se priva di annotazioni relative agli abbattimenti, andrà riconsegnata all'ATC RN1 entro il 31 marzo 2014.

11) ULTERIORI PRESCRIZIONI

Ai fini della maggior garanzia della sicurezza personale, fatte salve le prescrizioni del R.R. 1/2008 relativamente alle cacce collettive al cinghiale, nonché ai contenuti di ulteriori regolamenti emanati per la caccia di selezione agli ungulati, **chiunque eserciti la caccia in forma vagante, sia negli ATC che nelle AFV e ATV**, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, **deve indossare, in modo da essere facilmente visibile a distanza, un elemento (giacchetto, gilet, casacca, berretto ...) od un accessorio del proprio abbigliamento (fascia su berretto di larghezza minima visibile di 3 cm, bracciale omerale di larghezza minima visibile di 10 cm su ciascun braccio, triangolo o quadrato di stoffa o altro materiale di lato 10 - 15 cm da apporre contemporaneamente sulla schiena e sul petto...) di colore vivo (rosso, arancione o giallo) che assicuri la massima visibilità.**

Per l'utilizzo di armi con canna ad anima liscia **sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore a 4 mm, cartucce caricate con munizioni spezzate con borrhaggio predisposto per tiri a lunga gittata (tipo "over 100"), cartucce caricate con proiettile unico a chi non partecipi a forme di caccia collettiva al cinghiale.**

E' fatto divieto di caccia nell'area a mare della SS. 16 come indicato dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente.

Lungo il **"Percorso Storico Naturalistico" del Fiume Marecchia** l'esercizio venatorio (sia in forma vagante che di appostamento temporaneo o fisso) è ammesso con l'avvertenza di non attraversare il percorso né camminare sullo stesso con fucile carico. Lo sparo va effettuato con l'accortezza che la traiettoria di tiro non attraversi il percorso stesso.

E' fatto divieto ai titolari di "appostamento fisso senza richiami vivi", ai loro sostituti ed agli eventuali invitati, di utilizzare richiami vivi all'interno dell'area di rispetto dell'appostamento fisso anche quando questo non è in esercizio. Negli appostamenti fissi per colombacci è ammesso l'utilizzo come richiami di colombacci provenienti da allevamento e derivati domestici del piccione selvatico regolarmente detenuti. Per quanto riguarda l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (anatre germanate) si rimanda a quanto previsto dal Calendario venatorio regionale ed alla normativa sull'Influenza aviaria.

E' fatto divieto ai titolari di "appostamento fisso con richiami vivi" (e loro sostituti) di abbattere durante l'esercizio venatorio capi di selvaggina stanziale e/o di detenere gli stessi all'interno dell'appostamento.

Inadempienze ed infrazioni al presente calendario provinciale, qualora il fatto non preveda per legge diversa e più grave sanzione, saranno punite ai sensi dell'art. 61 - comma 3° della L.R. 8/94.

12) NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA BECCACCIA

a) Ai fini della salvaguardia delle popolazioni svernanti di Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi il prelievo venatorio della Beccaccia viene sospeso su tutto il territorio provinciale al verificarsi delle seguenti condizioni climatiche:

a) la media delle temperature misurate si mantiene sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (da intendersi sempre per le ore che decorrono dall'alba al tramonto);

b) la media delle temperature previste per i tre giorni successivi a quello di cui alla lettera a) si mantiene sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno.

L'efficacia della sospensione decorre automaticamente a far data dal secondo giorno dalla segnalazione dell'allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Regione Emilia Romagna, ossia trascorsi tre giorni di gelo e fino a data da stabilirsi;

b) la riattivazione del prelievo, dopo la sospensione, è determinata dalle seguenti circostanze:

a) la media delle temperature misurate non deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno (sempre da alba-tramonto) e per almeno due giorni consecutivi;

b) la media delle temperature previste non deve mantenersi sotto lo zero termico per più di sei ore durante il giorno per i tre giorni successivi a quelli di cui alla precedente lettera a).

Il prelievo viene automaticamente riattivato a far data dal terzo giorno dalla segnalazione della cessazione di allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Emilia Romagna, ossia trascorsi cinque giorni di assenza di condizioni di gelo.

- c) i destinatari delle segnalazioni via e mail relative alla sospensione e riattivazione del prelievo della specie beccaccia nel territorio provinciale, da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Regione Emilia Romagna sono i seguenti:
- Corpo Forestale dello Stato Provincia di Rimini:** Coordinamento Provinciale cfs Rimini, Comandante Provinciale C.F.S. RN, Comandi Stazione CFS di. Rimini, Morciano di Romagna, Santarcangelo, Novafeltria, Pennabilli e Sant'Agata Feltria
 - Corpo di Polizia Provinciale:** Comandante Polizia Prov.le
 - Associazioni Venatorie:** Associazione Nazionale Libera Caccia, ARCI Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Federazione Italiana della Caccia
 - Ambiti Territoriali di Caccia:** A.T.C. RN1, A.T.C. RN2
 - Provincia di Rimini:**Dirigente Servizio Agricoltura, Responsabile P.O. Tutela Faunistica
- d) la Provincia di Rimini provvederà, inoltre, a dare comunicazione della sospensione e riattivazione del prelievo della specie beccaccia attraverso il proprio sito web all'indirizzo: http://www.provincia.rimini.it/progetti/p_venatorio/index.htm e, qualora sia possibile, tramite comunicati stampa;
- e) anche sul sito della Regione Emilia Romagna, all'indirizzo "<http://www.ermesagricoltura.it/Box-Informazioni/Politiche-Faunistiche-e-Venatorie/Attivita-Faunistico-Venatoria/Calendario-venatorio/Prelievo-venatorio-della-beccaccia>" è presente un avviso relativo al prelievo della Beccaccia;
- f) l'efficacia della sospensione del prelievo della beccaccia nell'intero territorio provinciale, qualora all'interno del territorio venga registrato l'evento climatico avverso, decorre automaticamente a far data dal secondo giorno dalla segnalazione dell'allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di ARPA Regione Emilia Romagna;

Il Presidente
Stefano Vitali

Il Dirigente
Dott. Sauro Sarti